



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile –
composta dai signori:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Antonio Novara | Presidente |
| 2) Dott. Antonino Di Pisa | Consigliere |
| 3) Dott. Maria Letizia Barone | Consigliere |

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1570/2015 R.G.** di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

DA

Comune di Prizzi (C.F. 85001150821), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ribaudò ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore, sito in Palermo, via Mariano Stabile n. 241

impugnante

CONTRO

Hydro Engineering S.S. degli Ingegneri Damiano Galbo e Mariano Galbo (C.F. e partita IVA 02050770813), rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Piritore e dall'Avv. Vita Alba Verme ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cannizzo, sito in Palermo, via Resuttana Colli, n. 366

convenuta



Conclusioni:

Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Prizzi, in persona del Sindaco *pro tempore*, ha convenuto dinanzi la Corte di Appello di Palermo la Hydro Engineering S.S. degli Ingegneri Damiano Galbo e Mariano Galbo, proponendo impugnazione avverso il lodo emesso in data 16/1/2015 dal Collegio arbitrale con sede in Palermo, giusta clausola compromissoria prevista dall'art. 11 del Disciplinare di incarico conferito alla Hydro Engineering S.S., con Determinazione sindacale n. 11 del 16/2/2005, per la direzione, misura e contabilità dei lavori di ristrutturazione ed automazione della rete idrica e del sistema di approvvigionamento idropotabile comunale – 1° stralcio, sostituzione rete idrica vetusta

La Hydro Engineering S.S. chiedeva al collegio arbitrale: 1) di ritenere e dichiarare che il Comune di Prizzi era tenuto a corrisponderle la somma di € 48.357,68, giusta parcella liquidata dall'Ordine professionale, oltre € 1.827,15 per tassa di vidimazione, per un totale complessivo di € 51.345,41, oltre CNPAIA e IVA; 2) in linea subordinata, di ritenere e dichiarare che il Comune di Prizzi si era indebitamente arricchito, con conseguente condanna di esso al pagamento di un indennizzo equivalente al depauperamento subito, pari alle competenze professionali dovute per l'attività espletata, o di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e maggior danno; 3) di condannare, in ogni caso, il Comune di Prizzi al pagamento degli interessi sulle somme liquidate, ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 o, in subordine, degli interessi legali e, se dovuto, del maggior danno conseguente al ritardato pagamento.

Si costituiva il Comune di Prizzi, chiedendo, in via preliminare, di essere



autorizzato a chiamare in giudizio la Regione Siciliana, ex art. 816 *quinquies*, comma 1, c.p.c.

Nel merito, deduceva l'illegittimità della sospensione, da parte del Dipartimento dell'Agenzia dei rifiuti e delle acque della Regione Siciliana, degli accreditamenti delle somme per il pagamento delle competenze tecniche ai due professionisti incaricati, per asserite irregolarità nel conferimento degli incarichi professionali. Deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda proposta dalla società attrice, per la mancanza di copertura finanziaria della Determinazione di incarico e per violazione delle norme di evidenza pubblica, che rendevano nullo il contratto sottoscritto con i professionisti incaricati.

Il Collegio arbitrale, con il lodo in questione, respingeva la richiesta di chiamata di terzo, avanzata dal Comune di Prizzi, e, in accoglimento della domanda proposta dalla Hydro Engineering S.S., dichiarava che il Comune di Prizzi, in persona del Sindaco *pro tempore*, era tenuto a corrispondere alla predetta società la somma di € 48.357,68, quale imponibile, oltre € 1.827,15 per tassa di vidimazione, CNPAIA e IVA, e, conseguentemente, lo condannava al pagamento, in favore della predetta società, delle somme avanti indicate, oltre gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, da calcolarsi a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura (13/3/2009) fino al soddisfo.

Avverso il suddetto lodo arbitrale ha proposto impugnazione il Comune di Prizzi, deducendo, con il primo motivo, la nullità della clausola compromissoria e del lodo, per violazione dell'art. 241 D.lgs. n. 163/2006, nella formulazione introdotta con l'art. 1 comma 19 della legge n. 190/2012, secondo cui le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione di idee, potevano essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Pertanto, l'inclusione della clausola compromissoria senza preventiva autorizzazione nel bando o nell'avviso, con cui era stata indetta la gara, aveva determinato la nullità del lodo, per nullità della clausola compromissoria, stante l'assenza di una



deliberazione della Giunta Municipale, quale atto di autorizzazione al procedimento arbitrale, necessario per la corretta instaurazione del giudizio.

Con il secondo motivo, il Comune ha eccepito la violazione e falsa applicazione delle regole di diritto, essendo stata respinta dal Collegio arbitrale la richiesta preliminare di ordinare o di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'Ufficio Acque e Rifiuti della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 816 *quinquies*, comma 1, c.p.c., posto che l'Ente regionale aveva sospeso illegittimamente l'accreditamento delle somme necessarie per il pagamento delle competenze tecniche ai professionisti incaricati, per asserite irregolarità nel conferimento degli incarichi da parte del Comune, con la conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio.

Con il terzo motivo, l'impugnante ha dedotto la violazione delle regole di diritto *in iudicando*, per la mancanza dell'impegno di spesa.

Al riguardo, ha osservato che la delibera, con la quale i competenti organi comunali affidano a un professionista l'incarico di redigere un progetto di opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'Ente soltanto qualora contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista ed i mezzi per farvi fronte, sicché l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale, escludendo l'idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso professionale.

Peraltro, il Collegio arbitrale aveva errato nel ritenere che la delibera di incarico contenesse il parere di regolarità contabile circa la copertura finanziaria, mentre recava soltanto un parere di regolarità circa l'apertura del capitolo di bilancio, senza che sussistesse la regolare copertura finanziaria per l'intervento per cui è causa.

Deduceva, infine, l'illegittimo conferimento dell'incarico professionale, per violazione dell'art. 17 comma 11 legge n. 109/1994.

L'impugnante, quindi, ha chiesto dichiararsi la nullità del lodo arbitrale impugnato.

Si è costituita la Hydro Engineering S.S. degli Ingegneri Damiano Galbo e Mariano Galbo, in persona dei suoi soci e legali rappresentanti, chiedendo il rigetto



dell'impugnazione.

In subordine, in caso di pronuncia di nullità del lodo, ha chiesto l'accoglimento delle domande già avanzate in sede di giudizio arbitrale.

Procedutosi al giudizio di impugnazione, all'udienza del 3/7/2019, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.

Quanto al primo motivo, va osservato che l'impugnante non ha considerato che il comma 25 dell'art. 1 legge n. 190/2012 prevede che le disposizioni di cui al comma 19 (che stabilisce il deferimento delle controversie agli arbitri, previa autorizzazione dell'organo di governo dell'Amministrazione) non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.

Nel caso di specie, la volontà di avvalersi della clausola arbitrale in relazione alla controversia in oggetto (con il conseguente conferimento dell'arbitrato) è stata manifestata, mediante l'atto di dichiarazione di accesso al Collegio arbitrale e la nomina del proprio arbitro da parte della Hydro Engineering, con atto notificato all'Amministrazione comunale (e regolarmente ricevuto) in data 14 marzo 2012 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore (28 novembre 2012) della legge n. 190/2012 (peraltro, lo stesso Comune di Prizzi, a pag. 5 dell'atto di impugnazione, dà atto della circostanza che la legge n. 190/2012 è intervenuta nelle more dello svolgimento dell'arbitrato).

Pertanto, nessuna autorizzazione del competente organo comunale era necessaria per il deferimento della controversia al collegio arbitrale.

Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.

Invero, il Collegio arbitrale, nel respingere la richiesta avanzata dal Comune di Prizzi, onde ottenere la chiamata in giudizio dell'Ente regionale, ha fatto corretta



applicazione dell'art. 816 *quinquies*, 1° comma, c.p.c., secondo cui la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Nella specie, la suddetta richiesta è stata giustamente disattesa, considerato il dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi e successivamente ribadito in udienza.

Peraltro, non va sottaciuto che il Comune di Prizzi avrebbe dovuto far valere nelle competenti sedi l'asserito comportamento illegittimo dell'Ente regionale, essendo i professionisti del tutto estranei ai rapporti fra le due Amministrazioni e avendo, pertanto, diritto, una volta espletato l'incarico loro affidato, al pagamento del compenso pattuito.

Alla luce di tali ultime considerazioni, inoltre, deve escludersi nell'Ente regionale la qualità di litisconsorte necessario, che, ai sensi del 2° comma dell'art. 816 *quinquies*, avrebbe consentito l'intervento di esso anche in assenza di accordo delle parti.

Va, infine, disatteso anche il terzo motivo di impugnazione, concernente l'asserita mancanza dell'impegno di spesa.

Sul punto, è sufficiente osservare che nella determinazione sindacale n. 11 del 16/2/2005, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico alla Hydro Engineering, è stato indicato l'importo delle competenze tecniche dei professionisti, pari ad € 63.294,93, importo risultante, peraltro, dalla stima presuntiva delle competenze tecniche allegata al progetto già approvato, dandosi atto che si sarebbe fatto fronte agli oneri relativi alle suddette competenze tecniche spettanti agli Ingegneri Galbo con le somme all'uopo previste tra quelle a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico del progetto finanziato nell'ambito del POT 1.

Inoltre, in calce alla predetta determinazione sindacale è stato apposto il visto di regolarità contabile di seguito riportato: *“Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11 della L. n.*



127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate".

Infine, è del tutto inconferente il rilievo difensivo, di cui al punto B) del terzo motivo di impugnazione, concernente l'asserita violazione dell'art. 17, comma 11, legge n. 109/1994, con conseguente illegittimità del conferimento dell'incarico professionale, stante che, come già detto, trattasi di aspetto attinente al rapporto diretto tra l'Ente regionale ed il Comune di Prizzi; non senza evidenziare, inoltre, la contraddittorietà tra il predetto rilievo difensivo e la deduzione contenuta nel secondo motivo di impugnazione, secondo cui il Comune medesimo, nel conferire l'incarico ai due professionisti, avrebbe operato correttamente, applicando l'art. 17, comma 11, legge n. 109/1994, nel testo recepito e coordinato dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003.

La ritenuta insussistenza delle nullità dedotte dall'impugnante esime questa Corte dal prendere in considerazione le richieste subordinate avanzate dalla Hydro Engineering.

Il lodo impugnato va, quindi, confermato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono, nei confronti dell'impugnante, i presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17, L. 24/12/2012 n. 228.

P. Q. M.

La Corte,

uditi i procuratori delle parti; definitivamente pronunciando;

rigetta l'impugnazione proposta dal Comune di Prizzi, in persona del Sindaco *pro tempore*, nei confronti della Hydro Engineering S.S. degli Ingegneri Damiano Galbo e Mariano Galbo, in persona dei suoi soci e legali rappresentanti, avverso il lodo



emesso in data 16/1/2015 dal Collegio arbitrale con sede in Palermo.

Condanna il Comune di Prizzi al pagamento, in favore della Hydro Engineering S.S., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.308,00, oltre il 15% del compenso totale per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA.

Dà atto della sussistenza, nei confronti dell'impugnante, dei presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17 L. 24/12/2012, n. 228.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 17 giugno 2020.

Il Consigliere est.

Antonino Di Pisa

Il Presidente

Antonio Novara

